DOCUMENTI RIGUARDANTI LA CASSA DI RISPARMIO E ISTRUZIONI...

Cassa di risparmio di Firenze



DOCUMENTI

RIGUARDANTI

LA CASSA DI RISPARMIO

E

ISTRUZIONI

per chi desidera prevalersene.



FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1829

☞ *Per garanzia del privilegio di 10 anni concesso con veneratissimo Rescritto dei 22. Maggio 1829. per la Stampa e Vendita di questo Libretto alla Società della Cassa di Risparmio, essa ne contrassegnerà sempre la terza pagina d'ogni esemplare col proprio sigillo.*

MANIFESTO

La mancanza in cui spesso si trovano le persone che vivono unicamente col profitto dell'opera loro, di certe comodità, dei mezzi di ben collocare la loro famiglia e di quelli necessarj per provvedere alla propria sussistenza nel tempo d'infermità o di vecchiezza, non sempre deriva da scarsità di lavori, o da troppo piccoli guadagni; ma dipende il più delle volte da non aver saputo tener conto di certi avanzi che quasi tutti pur fanno. Conservati e riuniti questi avanzi sebben piccoli, diverrebbero la ricchezza dell'uomo industrioso, ma consumati in spese inutili, se non viziose o arrischiati per vana lusinga di moltiplicarli, spariscono senza utilità veruna, anzi son di danno al povero avvezzandolo alle superfluità e forse distogliendolo dal lavoro e dal pensiero della famiglia. Che se un gran bene è per il popolo somministrargli lavoro che gli dia da guadagnarsi onoratamente il sostentamento, bene anche più grande sarà eccitarlo ai risparmj, ed offrirgli inoltre un mezzo di conservarli ed accrescerli.

Per procurare quest'ultimo benefizio all'industriosa popolazione di Toscana si è formata con Sovrano Beneplacito espresso in un Dispaccio Veneratissimo dei 30. Marzo decorso, una privata Società che assumerà il nome di Società della Cassa di Risparmio. Essa intanto si affretta a render noto al Pubblico quanto può servire a met-

terlo in grado di profittare dei vantaggi offerti da questo Stabilimento, che avendo meritata l'approvazione e una generosa assistenza da SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'AUGUSTO NOSTRO SOVRANO offre una nuova riprova della di lui amorevole sollecitudine pel bene dei suoi sudditi.

I. La Cassa di Risparmio sarà fondata in Firenze da una Società di privati composta al più di cento individui i quali presteranno gratuitamente l'opera loro, e la doteranno a proprie spese con la somma di fiorini seimila. S. A. I. E R. IL GRAN DUCA si è degnata di provvedere Essa medesima al più cauto e al più utile rinvestimento di questa dote.

II. La Cassa suddetta starà aperta per ricevere i depositi in tutte le Domeniche nelle ore da destinarsi; eccettuata la Pasqua di Resurrezione, e la Festa del S. Natale quando cadesse in Domenica. Questo giorno festivo, scelto coll'opportuna Ecclesiastica approvazione, espressa in un biglietto dell'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo di Firenze dei 7. Aprile corrente, è stato reputato il più comodo per gli Artigiani e pei Lavoranti, che senza sviarsi dalle loro occupazioni potranno così mettere in sicuro una parte delle loro mercedi riscosse forse da qualcuno di loro poche ore avanti.

III. Saranno ricevuti i Depositi da un decimo di fiorino (quattrini dieci) fino a fiorini venti (paoli cinquanta.)

IV. Cominciando dal giorno successivo a quello del fatto deposito sarà valutato a favore del depositante il frutto a ragione del 4. per cento all'anno, ossia dell'un per cento ogni tre mesi.

V. Il conto dei frutti sarà fatto alla fine di ogni trimestre ad epoche fisse cioè il 31. Marzo, il 30. Giugno, il 30. Settembre, e il 31. Dicembre. A queste

epoche i frutti potranno esser riscossi da chi li reclamerà. Nel caso opposto saranno riguardati come un nuovo deposito, e si riuniranno al capitale: così diverranno anch'essi fruttiferi.

VI. Sarà valutato il frutto sui fiorini intieri. Così il credito di un depositante comincerà ad esser fruttifero quando sia giunto ad un fiorino, anche cumulando insieme le somme portate in più volte alla Cassa. Neppure i rotti tireranno frutti.

VII. Non sarà egualmente pagato frutto, 1.° sopra i danari che siano depositati alla Cassa di Risparmio, dopo che i depositi già fatti avanti dalla medesima persona sian giunti a fiorini mille. 2.° Sopra l'intiero credito d'un depositante, quando questo credito, fra capitale, frutti, e frutti de' frutti, sia giunto a fiorini cinque mila. Nel primo caso, le somme portate alla Cassa saran ricevute e custodite a titolo di deposito infruttifero, e al titolo medesimo sarà nel secondo caso conservato il credito e tenuto a disposizione di quello a cui appartiene.

VIII. La somma di cui a mano a mano si troveranno creditori i depositanti sia in capitale, sia in frutti, sarà loro restituita a lor piacere in tutto o in parte; e nell'atto della domanda, se la somma richiesta non oltrepasserà i fiorini dieci, quindici giorni dopo se si tratti di somma maggiore. Dal giorno posteriore a quello della domanda di restituzione cesseranno i frutti corrispondenti alla somma ridomandata.

IX. Per ricever le domande di restituzione e per pagare, la Cassa sarà aperta in tutti i Venerdì dell'anno eccettuato quel Venerdì in cui potesse ricorrere la festività del S. Natale.

X. Nell'atto del primo deposito i ricorrenti alla Cassa di Risparmio riceveranno a tenuissimo prezzo un libretto munito del Sigillo della Società e, sottoscritto



dal Presidente, da due Membri del Consiglio d'Amministrazione, dal Direttore e dagli Impiegati dipendenti dalla Società e di cui sarà parlato all'Articolo XIV. In questo libretto sarao segnati il primo deposito e i successivi, e i pagamenti fatti a ciascun depositante per capitale o per frutti.

XI. Senza la presentazione del libretto non sarà pagata somma alcuna e neppur ricevuta da chi per depositi anteriori sia già creditore della Cassa. Chiunque presenterà il libretto si considererà (fuori del caso di fondati indizj contrarj) come il suo legittimo Possessore o come il di lui Mandatario. Però quando venga smarrito un libretto sarà cura di quello a cui appartiene di darne pronto avviso allo Stabilimento, onde siano presi i necessarj provvedimenti per la salvezza del suo credito e per la rinnuovazione del libretto perduto.

XII. La Cassa di Risparmio sarà diretta ed amministrata da un Consiglio di undici Membri della Società. Comporranno il suddetto Consiglio per questa prima volta i seguenti Socj.

Marchese Cav. COSIMO RIDOLFI Direttore della Pia Casa di Lavoro e della Regia Zecca PRESIDENTE.

Marchese Cav. GINO CAPPONI. VICE PRESIDENTE.

S. E. il Marchese Cav. PIERO RINUCCINI Consigliere di Stato, Maggiordomo di S. A. I. e R. la Granduchessa MARIA FERDINANDA. VICE PRESIDENTE.

Marchese Cav. Gran Croce ANDREA BOURBON DEL MONTE Gonfaloniere di Firenze.

Marchese Cav. LUIGI TEMPI.

Abate RAFFAELLO LAMBRUSCHINI.

Avvocato LEOPOLDO PELLI FABBRONI Segretario dell' I. e R. Consulta

Marchese Cav. GIUSEPPE PUCCI.

Cav. ANTONIO MOGGI Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze.

Ingegnere PIETRO MUNICCHI.

FERDINANDO TARTINI SALVATICI. SEGRETARIO.

XIII. Oltre questo Consiglio che esaminerà e delibererà su tutti gli affari, vi sarà un DIRETTORE scelto esso pure fra i componenti la Società, incaricato di eseguire le deliberazioni del Consiglio e di sorvegliare immediatamente la Cassa di Risparmio. Il Direttore è stato per la prima volta nominato nella persona del socio *Marchese Cav. CARLO PUCCI.*

XIV. Saranno incaricati del servizio interno dello Stabilimento tre impiegati dipendenti dal Consiglio di Amministrazione; cioè un Provveditore, un Ragioniere, ed un Cassiere. Essi dovranno trovarsi immancabilmente al loro impiego nei due giorni della settimana in cui la Cassa starà aperta.

XV. In questi medesimi giorni la Cassa sarà visitata da alcuno dei Membri della Società dei quali ventisei per ciascun anno saranno incaricati per turno d'esercitare settimanalmente le incumbenze di Ispettore onde assicurarsi del buon andamento delle cose e dell'esatto servizio del pubblico.

XVI. In quella stessa guisa con cui S. A. I. e R. il Gran Duca ha generosamente provveduto al rinvestimento della Dote di fiorini seimila costituita dalla Società alla Cassa di Risparmio, si è insieme degnata di concedere che siano rinvestiti i primi ventiquattro mila fiorini che verranno depositati alla Cassa.

XVII. Ogni anno il Consiglio della Società pubblicherà un rendimento di conti de cui apparirà il numero e l'ammontare dei depositi ricevuti alla Cassa, la somma e il numero delle restituzioni fatte, la quantità del denaro impiegato, e di quello esistente in Cassa, e ogni altra particolarità atta a far vie meglio conoscere lo stato dell'amministrazione.

XVIII. Se col tempo la Cassa di Risparmio farà degli avanzi, questi saranno impiegati nel rimborso successivo dell'anticipazione fatta dai Socj: cosicchè la dote di cui si parla all'Articolo I. passi in assoluta proprietà dello Stabilimento.

XIX. In caso dello scioglimento della Cassa e della Società (il che dovrà esser sempre l'effetto di circostanze maggiori e non mai della volontà libera dei Socj) la dote anticipata dei Socj medesimi sarà loro restituita, se ne saranno ancora in credito; altrimenti sarà impiegata in opere di beneficenza a piacere della Società. Saranno destinati al medesimo pio oggetto gli altri utili che possano rimanere nel caso indicato, dopo sodisfatti i crediti dei depositanti.

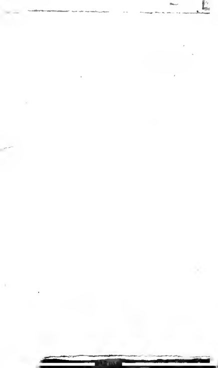
XX. La Cassa di Risparmio sarà stabilita in Firenze ove avrà il centro delle sue operazioni. Accorderà però ed anzi incoraggirà l'apertura di Casse secondarie e da essa dipendenti in Provincia a norma delle istruzioni che saranno a questo fine quanto prima pubblicate dal Consiglio d'Amministrazione.

XXI. Con successivo Manifesto sarà il Pubblico avvisato dell'epoca in cui sarà aperta la nuova Cassa di Risparmio, del luogo nel quale sarà stabilita, e delle ore in cui saranno ricevuti e restituiti i depositi.

XXII. A cura del Consiglio di Amministrazione sarà anche sollecitamente redatto e pubblicato un libretto d'istruzioni che servirà nel tempo stesso a giustificare i motivi che hanno determinata la Società ad offrire al pubblico le condizioni qui sopra espresse, e a vie meglio dirigere nelle operazioni da farsi coloro che reputeranno di dover ricorrere alla Cassa di Risparmio per risentire quei vantaggi medesimi che da simili stabilimenti ritraggono ormai tante altre popolazioni d'Europa.

Firenze li 23. Aprile 1829.

Cosimo Ridolfi



REGOLAMENTO

per la Società

DELLA CASSA DI RISPARMIO

APPROVATO DA S. A. I. E R. IL GRAN-DUCA

con Veneratissima Risoluzione dei 4. Giugno 1829.

TITOLO I.

Scopo della Società.

1. Lo scopo di questa Società anonima è di stabilire e dirigere una Cassa di Risparmio a favore delle classi meno agiate: la quale avrà il centro delle sue operazioni in Firenze, e potrà aprire delle Casse affigliate in tutti quei luoghi di Provincia, in cui le circostanze lo permettano.

TITOLO II.

Del numero, ammissione, e diritti dei Socj.

2. I componenti della Società non potranno oltrepassare il numero di cento.

3. Potranno formar parte della Società anche le Donne, le quali dovranno però nominare un rappresen-

tante da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, quando la loro scelta non cada sopra un Socio. Dovranno nominare un rappresentante da approvarsi con le formalità stesse anche i Soci non dimoranti in Firenze, i minori, e quelli che rimanessero interdetti pienamente.

4. Quando il rappresentante di alcuno sia un Socio, avrà voto anche per quello; bene inteso che un Socio non possa riunire più di tre voti compreso il proprio.

5. Per essere ammesso alla Società bisognerà acquistare una delle Azioni di cui sarà parlato all'Art. 48. obbligandosi a non ricederla ad altri, ed essere approvati dal Consiglio d'Amministrazione, di cui si fa menzione all'Art. 13.

6. In caso di mancanza ai viventi di qualche Socio, prima che abbia avuto luogo a suo favore nel modo indicato dall'Art. XVIII. del Manifesto del 23. Aprile 1829. il rimborso dell'Azione, di cui aveva fatto acquisto, gli Eredi succederanno nel suo diritto a quel rimborso, sempre però da conseguirsi ai termini del precitato Manifesto. In nessun caso peraltro spetterà agli Eredi il diritto di appartenere alla Società in luogo del defunto.

7. E allora quando un Socio voglia dimettersi, dovrà egli lasciare in proprietà dello Stabilimento il valore dell'Azioni ad esso appartenente.

8. In ambedue i casi previsti agli Art. 6. e 7. il Consiglio d'Amministrazione potrà procedere all'elezione di un nuovo Socio in luogo di quello mancato di vita, o che abbia data la sua dimissione.

9. Il nuovo eletto dovrà per essere definitivamente ammesso alla Società pagare per una sola volta la somma di fiorini sessanta a benefizio dello Stabilimento senza diritto a rimborso.

10. I componenti la Società hanno soli il diritto di essere eletti a tutte le cariche, di cui sarà in appresso parlato agli Art. 13. e 14.

11. Questo diritto non sarà esteso ai semplici rappresentanti dei quali è parlato all'Art. 3.

12. Gli uni e gli altri potranno però sempre visitare la Cassa nei giorni in cui starà aperta, e comunicare al Direttore di essa, o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione le proprie avvertenze, lasciandole scritte in un libro che si troverà sempre aperto per quest'oggetto nelle stanze della Cassa.

TITOLO III.

Delle cariche della Società.

13. La Cassa di Risparmio sarà amministrata da un Consiglio, e immediatamente sorvegliata da un Direttore. Il Consiglio sarà composto di undici Membri, uno dei quali ne sarà il Presidente, due avranno il titolo di Vice-Presidente, e uno sarà il Segretario.

14. Oltre il Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore saranno scelti nel seno della Società ventisei Ispettori incaricati di visitare per turno la Cassa nel modo, e agli effetti di cui sarà parlato all'Art. 31.

TITOLO IV.

Del Consiglio d' Amministrazione.

15. Il Consiglio d'Amministrazione esamina tutti gli affari della Cassa, e delibera, sentito quando occorra il Direttore di essa che avrà soltanto voto consultivo.

16. Spetta al Consiglio a determinare l'impiego da farsi dei denari che saranno depositati alla Cassa, sempre sulla proposizione del Direttore.

17. Al Consiglio d'Amministrazione spetta la nomina degli Impiegati nella Cassa, dei quali è fatta menzione nell'Art. 14. del Manifesto dei 23. Aprile 1829. All'elezione di questi Ministri si procederà però, sentite sempre le proposizioni del Direttore.

18. Il Consiglio approverà annualmente il Rendimento di Conti prima della pubblicazione da farsene nel modo che sarà indicato all'Art. 55.

TITOLO V.

Del Direttore.

19. Il Direttore è espressamente incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, e di sorvegliare immediatamente la Cassa.

20. Sarà responsabile della conservazione dei Depositi esistenti in Cassa, che superassero l'importare della garanzia che avrà data il Cassiere.

21. Proporrà gl'impieghi del denaro tutte le volte che se ne presenti la circostanza e la convenienza.

22. Esso dovrà sotto la sua responsabilità personale depositare i Documenti che formeranno titolo di Credito per la Cassa appena posti in essere nel Pubblico Generale Archivio dei Contratti di Firenze, o nella Cancelleria del Magistrato Supremo a seconda della loro natura; e presso la Cassa della Società si troveranno sempre dai Depositanti le opportune indicazioni per procurarsi volendo la vista dei Documenti anzidetti.

25. Riterrà presso di sè i Libretti di Credito da consegnarsi ai Depositanti alla Cassa, lasciandone soltanto un discreto numero in mano al Provveditore per supplire ai giornalieri bisogni.

24. Oltre la restituzione dei Depositi ai termini fissati nel Manifesto dei 23. Aprile 1829., nessun pagamento potrà effettuarsi dalla Cassa senza che dal Direttore ne sia rilasciato in scritto l'espresso ordine.

25. Il Direttore esigerà che il Provveditore addetto al servizio della Cassa gli rimetta in tutti i giorni in cui starà aperta un rapporto delle operazioni che avranno avuto luogo.

26. Esigerà egualmente che al principio di ciascun Mese il Ragioniere gli presenti uno stato preciso di tutte le scadenze attive e passive della Cassa, per il corso del Mese, sia per frutti o per capitali, o per qualsiasi altra dependenza.

27. Sarà cura del Direttore di fare nel corso dell'Anno almeno tre revisioni impreviste di Cassa.

28. A queste revisioni di Cassa, il Direttore inviterà uno dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione, al Presidente del quale dovrà esser rimesso ogni volta il processo verbale della fatta revisione.

29. Il Direttore potrà sospendere, quando lo creda conveniente gl'Impiegati della Cassa rendendone conto al Presidente, ed anche provocare la loro destituzione.

30. Il Direttore dovendo assentarsi incaricherà delle sue incumbenze durante l'assenza uno dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione, avvertendone però il Presidente.

TITOLO VI.

Degli Ispettori.

31. I ventisei Ispettori, dei quali è stato parlato all'Art. 14. avranno l'incarico di visitare per turno la Cassa una settimana per uno nei due giorni in cui essa stà aperta, onde vegliare che gli Impiegati adempiano al loro dovere, ed inspirare con la loro presenza una maggior fiducia al pubblico. L'elenco degli Ispettori, e il loro turno sarà stampato sempre a principio d'Anno.

32. Un Ispettore impedito potrà farsi supplire da altro Ispettore dandone però avviso al Presidente.

33. Sulla porta d'ingresso dello Stabilimento si troverà in tutti i giorni in cui la Cassa stà aperta indicato il nome del Socio di turno, il quale dovrà scrivere il proprio nome sul libro, del quale è parlato all'Art. 12. unitamente alle osservazioni che avrà luogo di fare nella sua Ispezione.

TITOLO VII.

Della Rinnuovazione delle Cariche.

34. La carica di Presidente e quella di Segretario saranno quinquennali.

35. Dei nove Membri che restano nel Consiglio d'Amministrazione, oltre il Presidente e il Segretario ogni anno se ne rinnuovano tre; cominciando dai più anziani di nomina, e quando accada che più di tre abbiano l'anzianità medesima la sorte deciderà.

36. I due Consiglieri d'Amministrazione che si troveranno i primi per ordine di ruolo, saranno Vice-Presidenti.

37. Il Direttore esercita le sue funzioni per un triennio, e dovrà intendersi al solo effetto della rinnuovazione delle Cariche, che il primo anno si considererà compito alla fine del Dicembre 1830., e così il primo triennio alla fin del Dicembre 1832: il primo quinquennio allà fine del Dicembre 1834.

38. Gli Ispettori si destinano ogni anno.

39. I componenti il Consiglio d'Amministrazione, non però il Direttore della Cassa potranno esercitare anche le funzioni d'Ispettore.

40. Il Presidente, il Segretario, gli altri componenti il Consiglio d'Amministrazione, ed il Direttore, saranno eletti a pluralità di voti dall'intera Società espressamente riunita.

41. Gli Ispettori e il loro turno saranno annualmente destinati dal Consiglio d'Amministrazione.

42. Chiunque sarà stato in una delle suddette Cariche potrà esservi confermato a piacere della Società. Ad una prima elezione i Soci non potranno ricusare la carica senza giusti motivi: in caso di conferma nella medesima carica sarà interamente rimesso alla loro scelta l'accettare o il ricusare.

TITOLO VIII.

Delle Adunanze del Consiglio, e della Società

43. Il Consiglio d'Amministrazione si adunerà tutte le volte che il bisogno lo esige, non però meno di una volta al mese.

44. Per deliberare è necessario che siano presenti almeno sei fra i Socj, che compongono il Consiglio d'Amministrazione; quando sei soli sieno presenti, le deliberazioni dovranno esser prese a perfetta unanimità, e qualunque sia il numero dei presenti al di là di sei, è necessario per la validità della deliberazione che vi concorrano sei voti almeno.

45. L'intera società si adunerà nel mese di Dicembre una volta per nominare, quando occorra, i nuovi Officiali della Società, e i Sindaci dei quali sarà parlato al Titolo X., e una volta nel Mese di Gennajo per ricevere comunicazione del rendimento di Conti.

46. È necessario per deliberare nelle Adunanze della Società intiera che siano presenti 34. Socj, e per la validità delle deliberazioni che si abbiano almeno due terzi di voti concordi sull'intiero numero dei presenti.

47. I Socj che non potessero intervenire nell'adunanza, avranno facoltà d'incaricare qualche loro Collega di rendere il voto anche per essi: purchè ne diano precedente avviso scritto al Presidente, o al Segretario: ritenuta anche in questo caso la prescrizione espressa all'Art. 4., che impedisce a ciascuno dei Socj di portare più di tre voti compreso il proprio.

TITOLO IX.

Dell' Economìa.

48. Sarà fatta dai Socj alla Cassa di Risparmio una dote di fiorini seimila repartiti in cento Azioni di fiorini 60. l'una.

49. Questa somma di fiorini seimila destinata a costituire la garanzia materiale dell'intrapresa, sarà impiegata nell'acquisto della Rendita concessa benignamente da S. A. I. e R. con Dispaccio Veneratissimo de' 30. Marzo 1829. di numero 10. Azioni dell' I. e R. Banca di Sconto fra quelle spettanti all' I. e R. Depositeria.

50. La suddetta Rendita di queste Azioni non sarà in alcun modo divisibile fra i Socj: ma servirà unicamente per supplire alle spese d'Amministrazione.

51. Se però col tempo la Cassa di Risparmio farà degli avanzi, questi saranno impiegati nel rimborso successivo della Dotazione fatta dai Socj: cosicchè la proprietà, e le Azioni Dotali passino dai Socj allo stabilimento in qualità di Dote permanente, e sua propria.

52. Quando debba procedersi al progressivo rimborso del valore delle Azioni dei Socj, la sorte determinerà fino a borsa finita l'ordine del pagamento.

53. In caso di scioglimento della Società e della Cassa (il che dovrà esser sempre l'effetto di circostanze maggiori, e non della volontà libera dei Socj) si farà della suddetta Dote di fiorini seimila l'uso indicato nell'Art. XIX. del Manifesto del 23. Aprile 1829.

54. L'epoche per ricevere e restituire i depositi, i limiti in più e in meno dei depositi medesimi, i frutti

da corrispondersi ai Depositanti, e quant'altro si riferisce agli impegni della Società col pubblico, sarà regolato nel modo, di cui è fatta menzione espressa nel suddetto Manifesto.

55. La Società pubblicherà con le stampe ogni anno il suo Rendimento di Conti tostochè sia stato nelle debite forme approvato.

56. I denari incassati provenienti dai Depositi saranno al più presto impiegati per cura del Direttore dopo la risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.

57. Per altro i primi ventiquattromila fiorini saranno a forma delle Sovrane Concessioni de' 30. Marzo 1829. impiegati nel procurare l'acquisto della Rendita di numero quaranta Azioni della Banca di Sconto, fra quelle spettanti all'I. e R. Depositeria a tutta cura del Direttore.

58. Per l'impiego delle somme ulteriori è espressamente incaricato il Direttore di fare le opportune proposizioni al Consiglio, come è detto nell'Art. 21.

59. È espressamente vietato di dar somme ad imprestito a chiunque siasi dei componenti la Società.

60. Per ottenere le Rendite delle 10. Azioni sulla Banca di Sconto corrispondenti alla Dote fatta alla Cassa, e delle quaranta equivalenti ai primi ventiquattromila fiorini di Depositi, dovrà eseguirsi nella Cassa dell'I. e R. Depositeria il versamento si della Dote, che dei Depositi nella somma cumulativamente presa di fiorini trentamila.

61. Le ricevute che dalla R. Depositeria saranno emesse di contro a tali pagamenti rimarranno in deposito presso il Cassiere della R. Zecca. 1. per garanzia verso i Depositanti dell'esistenza di tali Titoli di Credito; 2. per garanzia verso la Banca di Sconto, alla quale l'Amministrazione della Cassa di Risparmio si

dirigerà in caso di bisogno nel modo indicato nell'Art. seguente.

62. Quando per la domandata restituzione dei Crediti dei Depositanti la Cassa di Risparmio avrà bisogno prontamente di denaro; il Direttore metterà fuori un *Pagherò* sottoscritto da lui, dal Presidente, e da un Vice-Presidente, da due altri Membri del Consiglio, e dal Provveditore della Cassa, Pagherò che sarà scontato dalla Banca di Sconto al solito frutto del 5. per cento.

63. La somma dei Pagherò in corso non potrà mai oltrepassare quella pagata alla R. Depositeria per ottenere le Rendite, di cui si parla agli Art. 49. e 57.

TITOLO X.

Del Sindacato dell' Amministrazione.

64. Ogni anno la Società eleggerà nel suo seno due Sindaci col modo indicato agli Art. 45. e 46.

65. Nessuno dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione, nè il Direttore possono essere eletti all'Uffizio di Sindaco.

66. I due Sindaci suddetti dovranno rivedere l'Amministrazione dell'anno spirante: Si assicureranno che sia stata osservata la debita regolarità nell'andamento delle operazioni della Cassa, e che sia stato pienamente adempito a quanto prescrive il Regolamento attuale.

67. Il pubblico sarà avvertito della nomina dei due suddetti Sindaci appena fatta. Essi dovranno sottoscrivere il bilancio dell' Amministrazione.

TITOLO XI.

Della Riforma del Regolamento.

68. Alla fine dell'anno 1830. sarà posto in discussione il presente Regolamento avanti il Consiglio d'Amministrazione, a cui saranno uniti i due Sindaci che saranno eletti nel Dicembre dell'anno medesimo. I cangiamenti che saranno giudicati opportuni da indurvisi, dovranno proporsi all'I. e R. Governo sulla deliberazione del suddetto Consiglio, come sopra unito ai due Sindaci; le decisioni della qual commissione saranno valide quando vi concorrano almeno due terzi dei voti sull'intiero numero dei componenti.

69. E successivamente alla fine di ogni quinquennio sarà rinnuovata la discussione medesima avanti il Consiglio, che sarà nelle respettive epoche in attività, aumentato di quei Socj che vi avranno avuta parte durante il quinquennio. Le proposizioni dei cangiamenti che le mutate circostanze dei tempi potessero consigliare si faranno nel modo prescritto all'Art. precedente: e le deliberazioni dovranno adottarsi sopra un numero di voti concordi equivalenti almeno a due terzi di quello degli individui, i quali formeranno la sopra indicata commissione.

Per copia conforme dell'originale autentico depositato nell'Archivio della Società

IL SEGRETARIO
J. Cattini Salvatici.

ISTRUZIONI
per gli Impiegati
DELLA CASSA DI RISPARMIO

Addetti all'Amministrazione della Cassa di Risparmio saranno tre Impiegati, un Provveditore, un Ragioniere, ed un Cassiere il tutto in coerenza all'Art. XIV. del Manifesto de' 23. Aprile 1829.

Saranno essi sotto la immediata dipendenza del Socio Direttore della Cassa, e subordinati al Consiglio di Amministrazione.

Spetterà loro l'incarico di ricevere i depositi, e qualsiasi altro pagamento da farsi alla Cassa di Risparmio; di pagare le somme depositate, quando vengano richieste, e qualunque altra somma che dalla Cassa medesima debba essere corrisposta: e di tenere in buon ordine tutti i Registri di Contabilità, con la distribuzione d'incumbenze qui appresso indicate.

Del Provveditore.

A questo Impiegato si presenteranno tutti i ricorrenti alla Cassa; perciò dovrà esso trovarsi a loro disposizione in tutti i giorni, nei quali lo Stabilimento sarà aperto per risquotere o per pagare.

Egli avrà presso di sè un numero fisso di *Libretti* da distribuirsi ai depositanti, e le module dei mandati d'entrata, e d'uscita con due Registri per segnarvi le partite.

Il numero dei Libretti come sopra indicato per essere ritenuto fissamente dal Provveditore, verrà ad esso passato dal Direttore della Cassa. Il Provveditore avrà cura di far conoscere al Direttore la quantità di Libretti distribuita per ogni giorno di operazioni, onde sia ricompletato il numero di quelli rilasciati alla di Lui custodia.

In un Quadernetto espressamente preparato terrà registrati i nomi di tutti i Creditori della Cassa per depositi.

Quando alcuno gli si presenterà per depositare qualche somma alla Cassa di Risparmio, egli dovrà consegnargli un Libretto, facendosene pagare l'importare, se il ricorrente offrirà per la prima volta di versare nella Cassa: se avrà fatti avanti altri versamenti chiederà l'esibizione del Libretto che il depositante già dee avere, senza la presentazione del quale ricuserà il nuovo deposito.

Nell'uno, e nell'altro caso segnerà nel Libretto la somma che il ricorrente vuol depositare, apponendo la sua firma al luogo per ciò espressamente destinato avvertendo di prenderne nota al suo Registro: non meno che di segnare sul Catalogo alfabetico dei depositanti il nome di qualunque si presentasse per la prima volta a fare un deposito.

Quando alcuno gli si presenti per ripetere in tutto o in parte il suo credito per depositi; Se la somma richiesta sarà minore di fiorini dieci, egli commetterà immediatamente la verificazione del credito al Ragioniere, dal quale quando non sia fatta opposizione potrà essere rilasciato l'opportuno mandato, da registrarsi nel modo detto di sopra per l'immediato pagamento. Se la somma richiesta oltrepasserà i fiorini dieci egli prenderà nota della fatta disdetta per ordinare il pagamento quin-

dici giorni dopo, previe sempre le verificazioni da farsi sui Registri del Ragioniere.

Allorquando la Cassa dovrà far pagamenti o riscossioni per qualunque altro titolo, il Provveditore emetterà i mandati d'uscita, o d'entrata dietro altrettanti ordini del Direttore della Cassa. Così questi Ordini saranno necessarj quando la Cassa chiederà o somministrerà ad imprestito, pagherà o riceverà frutti di cambio, pagherà gli stipendj agli Impiegati, e qualunque altra somma relativa alle spese di propria amministrazione.

Tutti i giorni nei quali la Cassa starà aperta, il Provveditore dovrà fare rapporto scritto al Direttore di tutte le operazioni che saranno state eseguite in ciaschedun giorno.

Dovrà tenere costentemente presso di sè le chiavi delle stanze, nelle quali si faranno le operazioni della Cassa di Risparmio, permettendo solamente nel tempo in cui la Cassa dovrebbe star chiusa, l'ingresso nella suddetta stanze ai Componenti la Società, ed agli Impiegati per ragioni di servizio, e all'inserviente incaricato di provvedere alla nettezza del Locale.

Quando il Provveditore dovesse assentarsi da Firenze nei giorni in cui non è obbligato a intervenire alla Cassa, dovrà lasciare le chiavi delle Stanze per essa destinate al Ragioniere.

Al Provveditore sarà corrisposto un fisso stipendio da pagarglisi per trimestri. S'intenderà però che egli debba a tutto suo carico supplire alle spese di carta, inchiostro, penne, lapis ec., eccettuate però le stempe, collo stipendio suddetto che gli verrà retribuito nella somma di fiorini dugentoquaranta all'anno.

Del Ragioniere.

Questo Impiegato dovrà come il Provveditore trovarsi alla Cassa in tutti i giorni e per tutto il tempo, in cui sarà aperta.

Terrà tutti i registri di contabilità, e sarà incaricato a fin d'anno della redazione dei Bilanci.

Avrà in primo luogo un Libro denominato *Libro Depositi*, ed un altro detto *Debitori*, e *Creditori*.

Il primo sarà destinato ai conti dei depositanti, e conforme alla Modula approvata dal Consiglio d'Amministrazione: il secondo per i debitori e creditori per cambj, e per tutti i titoli di debito e credito, che possano esistere contro o a favore della Cassa, eccettuato quello dei depositi.

Dopo che il ricorrente alla Cassa si sarà posto in regola col Provveditore passerà immediatamente dal Ragioniere il quale dovrà registrare la partita al Libro *Depositi*, ponendo inoltre la sua firma sul libretto se si tratterà di versamento nella Cassa, ed in caso di pagamento l'apporrà ancora sul mandato. Per tutti gli altri titoli diversi si d'uscita che d'entrata passerà la partita al Libro *Debitori*, e *Creditori* ed apporrà la sua firma sul mandato medesimo.

Al principio di ciascun mese il Ragioniere dovrà presentare al Direttore della Cassa uno Stato preciso di tutte le scadenze attive, e passive sia per frutti o per capitali, o per qualsiasi altra dipendenza.

A fin d'ogni trimestre il Ragioniere regolerà i conti di tutti i depositanti capitalizzando i frutti derorsi a favore di essi nel modo, e colla misura di cui si parla nel manifesto de' 23 Aprile 1829.

Egualmente a fin di trimestre egli compilerà la quarta parte di un Prospetto annuale destinato a mostrare il movimento, e gli accrescimenti di tutti i depositi stati fatti alla Cassa. Questo Prospetto dovrà esser conforme alle module approvate dal Consiglio di Amministrazione.

A fin d'anno il Ragioniere compilerà il Bilancio generale dell' Amministrazione.

A questo Impiegato sarà corrisposto il medesimo stipendio come sopra stato determinato a favore del Provveditore della Cassa di Risparmio, e cou i medesimi oneri nella somma annua di fiorini dugentoquaranta.

Del Cassiere.

Il Cassiere del nuovo Stabilimento dovrà fare un deposito di fiorini duemila, sulla qual somma rireverà il frutto del 4 per cento in anno.

A questo funzionario sarà corrisposto dall'Amministrazione un fisso stipendio di fiorini dugentottanta all'anno. Dovrà il Cassiere, come il Provveditore, ed il Ragioniere, procacciarsi i pochi generi di consumo che possono abbisognarli, eccettuate sempre le stampe.

Esso effettuerà i pagamenti o risquoterà a norma esattamente dei mandati o libretti che riceverà firmati dal Provveditore e dal Ragioniere. Ove una di queste due firme mancasse, il pagamento sarebbe a tutto rischio del Cassiere.

Quando si tratterà di depositi, o di restituzioni di depositi, il Cassiere firmerà il Libretto del Depositante nel luogo per esso riserbato: e trattandosi di qualsiasi pagamento, avrà cura di farsi far ricevuta della somma pagata in piè del mandato. Quando chi dovrà ritirare

non sappia scrivere, il Cassiere noterà questa circostanza nel luogo nel quale dovrebbe stare la firma.

Tutte le regole solite osservarsi e imporsi per la custodia del denaro nelle Casse Regie, sono applicabili alla conservazione delle somme depositate nella Cassa di Risparmio; la cui Amministrazione dee riguardarsi come una parte di servizio pubblico.

Il Cassiere sarà soggetto almeno a tre Revisioni improvvise nel corso dell' Anno, a piacere del Direttore che dovrà eseguirle.

Del modo di supplire ad alcuno dei suddetti Impiegati.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei tre suddetti Impiegati ne saranno provvisoriamente esercitate le attribuzioni da un giovine Copista: il quale allorchè tutti gli Impiegati saranno presenti presterà l' opera sua in sussidio del Provveditore. Sarà a questo Copista corrisposto uno stipendio di fiorini quarantotto all' anno.

Avvertenza finale.

Con gli emolumenti come sopra stabiliti a favore degli Impiegati nella Cassa di Risparmio s' intenderà premiata soltanto l' opera che essi presteranno nei giorni non festivi: poichè deve riguardarsi come reso per mero esercizio di carità il servizio riserbato alle Domeniche.

Per copia conforme dell' originale autentico depositato nell' Archivio della Società

Il Segretario

F. Tartini Salvatici.

ELENCO

DEI 100. AZIONISTI

COMPONENTI LA SOCIETÀ

della Cassa di Risparmio

S. A. I. e R. la Granduchessa MARIA ANNA
S. A. I. e R. la Granduchessa MARIA FERDINANDA
S. A. I. e R. l'Arciduchessa MARIA LUISA
S. A. I. e R. l'Arciduchessa MARIA CAROLINA
S. A. I. e R. l'Arciduchessa AUGUSTA FERDINANDA
S. A. I. e R. l'Arciduchessa MARIA MASSIMILIANA
ALBERGOTTI Marchese Giuseppe
ALBERTI Gio. Battista
ALDOBRANDINI Roberto
ANDREINI Giuseppe
ANGIOLO (D') Cav. Ranieri
ANTINORI Cav. Vincenzio
ARRIGHI GRIFFOLI Francesco
BENINO (DEL) Conte Ferdinando
BERTOLINI Conte Stefano
BIFFI TOLOMEI Marchese Cav. Neri
BORGHESE S. E. il Principe Don Cammillo
BOURBON DEL MONTE Marchese Cav. Andrea
BROCCHI Vincenzio
CAMBIAGI Capitano Carlo
CAMBRAY DIGNY (DE') Conte Cav. Luigi
CHIGI Marchese Cav. Angiolo
CAPPONI Marchese Cav. Gino

CAPPONI Conte Cav. Gio. Battista
CAPPONI Marchesa Maddalena
CAPPONI Marianna (dei Marchesi)
CAPPONI Ortensia (dei Marchesi)
CASANUOVA General Maggiore Cav. Jacopo
CORSI Marchese Cav. Amerigo
CORSI S. E. Marchese Cav. Tommaso
CORSINI S. E. Cav. Don Neri (de' Principi)
ELCI (D') Cav. (de' Conti)
EYNARD Lullin Cav. Gabbriello
FENZI Cav. Priore Emanuelle
FERRONI Marchesa Luisa
FIORAJA (DELLA) Giulio
FRANCESCHI Cav. Lelio
GARZONI VENTURI S. E. Marchese Cav. Paolo
GHERARDESCA (DELLA) Conte Cav. Guido
GINORI Cav. Giovanni
GUICCIARDINI Piero (de' Conti)
GRILLI Pietro
INCONTRI Marchese Cav. Balì Niccolò
INGHIRAMI Cav. Inghiramo
LAMBRUSCHINI Abate Raffaello
LENZONI Carlotta
LUCCHESINI Marchese Cav. Francesco
MAGGI Monsignore Sebastiano Vescovo d' Arezzo
MAGINI Dott. Gio. Battista
MANNELLI Luigi
MARCHESINI Bernardo
MARTELLI Caterina
MARTELLI S. E Cav. Balì Niccolò
MARTELLINI Marchese Cav. Priore Leonardo
MARTELLINI Marchesa Maria
MASTIANI Conte Cav. Francesco
MEDICI Marchese Cav. Francesco

MINUCCI Monsignore Ferdinando Arcivescovo di Firenze
MOGGI Cav. Antonio
MONTALVI Cav. Lorenzo
MORROCCHI Cav. Gio. Battista
MOZZI DEL GARBO Conte Cav. Pietro
MUZICCHI Pietro
PALAGI Tenente Colonnello Cav. Francesco
PARRETTI Monsignore Gio. Battista Vescovo di Fiesole
PAVER Cav. Giuseppe
PAZZI (DE') Cav. Gaetano
PELLI FABBRONI Avv. Leopoldo
PERUZZI Cav. Vincenzio
PIPPI Monsignore Giacinto Vescovo di Chiusi e Pienza
PUCCI Marchesa Anna
PUCCI Marchese Cav. Giuseppe
PUCCI Marchese Cav. Orazio
PUCCI Marchesa Paolina
PUCCINELLI Antonio
PUCCINI Cav. Niccolò
RAU Cav. Francesco
RICASOLI Barone Bettino
RICCARDI Marchese Cav. Ferdinando
RICCARDI Marchesa Francesca
RIDOLFI Marchese Cav. Cosimo
RIDOLFI Marchesa Luisa
RINUCCINI S. E. Marchese Pier Francesco
RINUCCINI Marchesa Teresa
ROSPIGLIOSI S. E. Principe Balì Don Giuseppe
SANNINI Cav. Vincenzio
SERGARDI Senatore Cav. Claudio
SPANNOCCHI PICCOLOMINI Barone Cav. Giovanni
STROZZI S. E. Cav. Duca Ferdinando
STROZZI Duchessa Teresa
TAUSCH Teodoro

TARTINI SALVATICI Ferdinando
TEMPI Marchese Cav. Luigi
TORRIGIANI Marchese Cav. Pietro
TORRIGIANI Marchesa Vittoria
TOSI Cav. Giuliano
TRAVERSI Monsignor Giuseppe Vescovo di Massa
UGUCCIONI Cav. Filippo
UGUCCIONI Maddalena
VIEUSSEUX Giov. Pietro

AVVERTENZE

PER CHI VOGLIA PREVALERSI

DELLA CASSA DI RISPARMIO.

Col Manifesto del 23. Aprile la Società della Cassa di Risparmio di Firenze ha già reso noto al pubblico l'oggetto di questa istituzione, le basi sulle quali sarebbe essa fondata, le condizioni principali a cui il popolo avrebbe potuto profittarne, e i titoli pei quali la società si lusingava di meritare la sua intiera fiducia. Più particolari istruzioni promise Ella di pubblicare in appresso; e la presente operetta è destinata appunto a liberarla dalla sua parola.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha pensato che il miglior mezzo di guadagnarsi la pubblica confidenza, e di palesare la rettitudine delle sue intenzioni era quello di dare una franca ed intiera pubblicità non solamente a quella parte delle operazioni e degli impegni della Società che riguardano il pubblico, ma ancora alla sua intrinseca costituzione e a tutto il suo interno andamento. Creata per sollievo del povero, intenta in ogni suo atto a procurarne il vero vantaggio, e soprattutto a dirigerlo ed ajutarlo perchè procuri il suo bene da sè medesimo, la Società della Cassa di Risparmio non ha nulla da nascondere, può anzi e desidera tutto svelare, i suoi fini, i suoi mezzi, tutta se stessa.

Qui dunque, oltre il Manifesto del 23. Aprile prossimo passato che è in certo modo il suo contratto col pubblico, si troveranno i suoi *Regolamenti interni*, le istru-

zioni date da lei a' suoi Impiegati, e il Catalogo dei suoi Membri.

Benchè questi potessero essere soli 30. si sono però trovati fino dal bel principio in quel maggior pieno che gli Statuti della Società permettevano, cioè in numero di 100. tanta è stata la gara con cui tutte le anime ben fatte han risposto all'invito della carità! Si sarebbe detto che il pensiero di questa istituzione era nel cuore di tutti. Perchè Ello fosse accolta non è bisognato altro che nominarla.

L'esame poi, e il confronto delle disposizioni contenute nel Manifesto, nei Regolamenti, e nelle Istruzioni agli impiegati, farà chiaramente conoscere a chicchessia tutto quello che può indurlo a prevalersi di questo provido stabilimento, ed istruirlo sul modo di fare o ritirare i depositi, sull'ammontare successivo dei suoi crediti ec. Giova però riunire qui sott'occhio per maggior comodo de' Lettori tutto quello che deve più loro importare d'aver presente alla memoria; esporre i motivi d'alcune disposizioni, e far meglio risultare i vantaggi che le diverse classi di persone possono cavare dalla Cassa di Risparmio.

§ I.

Massimo e minimo dei Depositi.

Nessuno può depositare alla Cassa meno di un decimo di fiorino, o quattrini dieci, nè può depositarvi tutto in una volta più di fiorini venti o paoli cinquanta. Ma a forza di depositi successivi può mettere in serbo alla Cassa di Risparmio qualunque somma gli piace. Bensì quando i suoi depositi riuniti insieme giungano a fiorini mille, ogni ulterior versamento sarebbe infruttuoso e verrebbe accettato come mero deposito.

Queste tre disposizioni sono state maturamente ponderate, e le ha suggerite l'interesse del povero e di altre classi di mezzo, che senza essere bisognose di presente, sono però prive d'ajuto pel loro avvenire.

Se la Cassa ricevesse a frutto una forte somma depositata ad un tratto; se essa seguitasse a pagare il frutto a cospicui capitali, anche radunati in piccoli depositi successivi, di chi procurerebbe Ella i vantaggi? del ricco, o almeno delle comode persone, che trovando in questo modo un impiego dei loro denari pronto, facile, sicuro, spogliato d'ogni imbarazzante formalità e che esclude le indagini fastidiose, lo preferirebbero ad ogn'altro, anche apparentemente più lucroso; tanto più che al di d' oggi non è sempre facile impiegare con sicurezza a più del 4. per cento, e che dalla Cassa di Risparmio otterrebbero ancora il frutto del frutto. Ora lo zelo, i pensieri, i sacrifizj dei Membri della Società dovevano esclusivamente esser destinati a benefizio delle persone povere o meno provviste, di tutti quelli insomma che hanno un vero bisogno d'ajuto, e non era giusto deviarli da questo santo scopo per avvantaggiare di più la ricchezza o l'agiatezza. Gli avanzi delle persone che vivono del frutto delle loro fatiche sono sempre così limitati che rare volte si troveranno esse in mano i 20. fiorini, massimo dei depositi, presi isolatamente; e difficilmente giungeranno a risparmiare i mille fiorini, massimo dei depositi riuniti e fruttiferi. Che se pure qualcuno giungerà a tanto, avrà a quell' ora un tal piccolo capitale, che lasciato alla Cassa perchè si aumenti co'suoi frutti fino al punto che si dirà, può rendergli meno necessario l'appoggio di questa istituzione: e lo spirito d'economia e d'assestatezza che avrà egli acquistato con l'uso dei risparmj, lo avrà già messo in grado di bastare d'indi innanzi a se stesso. Sicchè sarà giusto allora di rivolgere il soccorso della Cassa ad altri non ancora così ben provve-

duti, nè così educati al risparmio come lui. La Cassa però non cessa di essergli madre; se non accresce più i di lui avanzi, glieli conserva però. Ritenendoli in deposito, impedisce che siano dispersi, e glieli serba al giorno del bisogno: riceve anche per serbargli unicamente, tutti i suoi avanzi posteriori; e così dopo aver Ella assistito con suo sacrifizio il povero finchè era in certo modo pupillo, seguita poi a dargli una mano quando diviene maggiore.

Quello che soprattutto importava, era di accettare i minimi depositi, i più piccoli frutti della temperanza, e del giudizio del povero che comincia ad aver pensiero dell'avvenire. L'artigiano, il bracciante, il contadino, il bottegante, il piccolo impiegato, il servitore, la cameriera, guadagnano un poco più che da vivere, ma i loro avanzi sono cose da nulla; e questo appunto è il loro grande inganno, questa è la loro rovina, che non si figurano mai di poter giungere a metter da parte una somma con quelle lire, con quei paoli, con quelle crazie, che tante volte si trovano avere di soprappiù. Dicono a se stessi, e si dicono uno con l'altro: che cosa si fa di pochi soldi? E disprezzandoli così, li buttano via al gioco, alle bettole, in bagattelle di nessuna utilità. Eppure è ben questa, ed è questa sola la loro ricchezza, perchè solamente con quel poco che avanza al loro mantenimento giornaliero potranno essi provvedere ai loro bisogni straordinarj, com'è una malattia, un parto, il collocamento d'una figliuola, una mancanza di lavoro, e se non altro la vecchiaja. Quei dieci, quei venti, e quei cento scudi, che ci verranno in quella tale occasione non pioveranno già dal cielo: se il povero vuol averli, bisogna che li cavi dal suo lavoro; bisogna dunque che li faccia con quel che avanza dalle spese necessarie al suo sostentamento, mentre lavora e guadagna; cioè con la crazia d'oggi, col mezzo paolo di domani, col paolo di doman l'altro. Questi avanzi piccolissimi non

vanno dunque considerati per quel che sono alla apicciolata, ma per quello che saranno riuniti insieme. Sono soldi, son crazie se si spendono; saranno lire, saranno scudi se si custodiscono.

E però ciò che sommamente importa è che quello che campa del suo sudore, s'avvezzi a serbare queste piccole porzioni de' suoi guadagni giornalieri, nelle quali consiste tutto il suo avvenire. E in conseguenza importa che vi sia un luogo dov'egli possa metterle in salvo. Finchè egli le ha nelle mani non si adduce mai a considerarle come un capitale messo da parte; gli pajono sempre una moneta da spendere. Ed egli la spende infatti e la spende quasi senza avvedersene, o per procurarsi un piacere fuggitivo, che il giorno dopo è già dimenticato, se pure non gli ha lasciato delle memorie dolorose; o per non sapere resistere agli inviti d'un amico o alle domande della moglie o della figliuola ed anche più spesso alla vana lusinga di moltiplicarla affidandola al capriccio della fortuna. Queste piccole spese quasi inavvertite, che intaccano i soli capitali del povero, non saranno più scusabili, quando il povero saprà dove mettere in sicuro i suoi minimi risparmj. Egli rifletta bene alla sua situazione; consideri che la sua sorte futura è tutta nelle sue mani, che può con dei nulla procacciare alla sua famiglia un allogamento e alla sua vecchiaja il pane e la tranquillità, come trascurando questi piccoli avanzi può trovarsi ridotto a languire nella miseria e a morire in un Ospedale. Provi qualche volta a risparmiare e a portare alla Cassa quello che prima gettava, e vedrà se costano molto quei risparmj, o se invece non è una pura e dolce soddisfazione il pensare d'aver cominciato ad operare da buon padre di famiglia, e il sapere d'aver pronto un soccorso se mai sopravviene un bisogno.

Con l'allargare poi i limiti di ogni deposito fino alla somma di fiorini 20. la Società si è proposta di venire anche in ajuto di molte classi di persone civili che hanno come vivere decentemente, ma che pure non sono affatto senza qualche inquietudine sui bisogni straordinarj dell'incerto avvenire. Un corredo da farsi, un avviamento da dare al figliuolo, una malattia e simili altri casi possono sconcertarli pel momento ed obbligarli a ritagliar qualche cosa del loro ordinario mantenimento. Hanno dunque anch'essi una vera necessità di apprezzar molto i loro settimanali risparmj, di riguardarli come il loro patrimonio, e di temere le mille occasioni che si presentano di dissiparli in inutili spese. Come il povero può salvare alla Cassa di Risparmio i suoi paoli o le sue crazie d'avanzo settimanale, può il ceto di mezzana fortuna mettere in salvo il suo francescone e la sua doppia.

Le donne singolarmente lo possono; esse che hanno tante piccole spese inutili da recidere. E potendo farlo, lo devono; non solamente perchè solleveranno così i loro padri, e i loro mariti, ma perchè acquisteranno in tranquillità domestica e in decoro tutto ciò che perderanno in vani piaceri e in inezie, e perchè questo principio di resistenza alle voglie capricciose, e quest'abitudine d'economia e di previsione prepareră o accrescerà in loro le doti morali che costituiscono la savia madre di famiglia.

Che se dalle persone che han bisogno per se stesse, si passa a quelle che possono dare agli altri, è facile dimostrare quanto possa la Cassa di Risparmio servire alle caritatevoli intenzioni de' cuori buoni, e porgere il mezzo della più fruttuosa limosina. Un deposito fatto alla Cassa di risparmio in testa del povero che si vuol sovvenire, quanto gli gioverà più nel maggior numero dei casi, di quello che una moneta datagli in mano! Il sussidio sarà

così più rispettato, e ricevuto a seconda del bisogno; il sussidio giungerà più illeso a quella precisa persons che si ama di beneficare e a cui il danaro non arriva spesso che decimato; il sussidio non richiesto da bisogni urgenti, si moltiplicherà in favore del povero: ed in tal guisa con piccoli ma replicati soccorsi dalle giornaliere manuali elemosine, la carità delle persone le men facoltose potrà produrre effetti più grandi e pigliare di mira necessità più importanti, in faccia alle quali si sarebbe scoraggita per la tenuità dei suoi mezzi. Ma grande o piccola che ella sia, la limosina passata per la Cassa di Risparmio, piglierà agli occhi delle persone soccorse un certo tal qual sembiante di proprietà, che risparmierà qualche rossore ai bisognosi occulti, a verecondi; e nei bisognosi avviliti dal sentimento di non aver nulla, rialzerà quel coraggio e quella dignità morale che è il principio della interna rigenerazione, e che non può sussistere senza la coscienza di posseder qualche cosa. Essa piglierà ancora il sembiante d' un capitale che si riproduce; perciò di qualche cosa che assicura l'avvenire, di qualche cosa che non deve toccarsi, che si deve anzi accrescere; di qualche cosa pertanto che suscita nella mente del povero le idee di industria, di speculazione, di prudenza, d'economia, che lo rattiene dalle spese inutili, che lo invita a guadagnare e perciò a lavorare, che lo ritira insomma dal gregge dei mendicanti inerti e consumatori, e lo rimette nel numero degli uomini produttivi e ricchi del proprio lavoro.

Questa potenza morale che può acquistare la limosina, fa al povero un maggior bene di quello che possa fargliene il suo materiale valore. E come la limosina, così anche il dono può acquistare questa medesima potenza, può produrre questo doppio bene. Un Libretto della Cassa di risparmio sostituito a quei cinque paoli e a quello



zecchino che si vorrebbero regalare per un servigio fattoci o per una convenienza, riuscirà tanto utile quanto un Libretto sostituito alla limosina in effettivo danaro.

Ecco come i limiti fissati al minimo e al massimo dei depositi da farsi alla Cassa di Risparmio, si prestano ai diversi bisogni delle diverse classi; ecco come essi favoriscono le classi meno agiate, e non allettano le classi favorite dalla fortuna.

§ II.

De' Frutti.

Questi medesimi fini si è proposta la Società nel regolamento dei frutti.

Il frutto che paga la Cassa di Risparmio ai depositi fatti è del 4 per cento ad anno, o dell'un per cento ogni trimestre, dal giorno posteriore a quello del deposito fino al giorno dopo quello della domanda di restituzione.

Questo frutto, uguale a quello che paga la Cassa di Risparmio di Milano, e attualmente anche la Cassa di Parigi, non si creda piccolo. Considerino i depositanti le spese che cagiona il buon andamento dell'istituzione, spese, che malgrado il discretissimo onorario de'pochi impiegati, e malgrado la rigida economia che sarà osservata in tutto, non possono non esser gravi, e dovrebbero essere a carico dei depositanti in vantaggio dei quali son fatte; considerino la difficoltà di impiegare le piccole somme che la Cassa riceve, e alle quali ella paga il frutto, la necessità in cui ella è di aver sempre in mano del danaro morto sia per la già detta ragione come per l'obbligo da lei assunto di restituire nell'atto le somme non maggiori di 10.

fiorini, allorchè sono ridomandate, e si persuaderanno che il frutto da lei promesso è tutto quello ch'Ella poteva promettere; e non lo avrebbe nè anco potuto senza la volontaria contribuzione dei Soci che le hanno gratuitamente costituito una dote, e senza la particolare bontà di S. A. I. e R. che si è degnata di provvedere Essa medesima al rinvestimento della dote, e dei primi 24000. fiorini di depositi; il qual rinvestimento promette di riuscire così vantaggioso da coprire le spese d'Amministrazione, e supplire agli scapiti, senza aggravarne i depositanti. D'altronde il frutto del 4 per cento, unito ad una eminente sicurezza, e al vantaggio di esser riunito al capitale, e perciò reso fruttifero quando non è riscosso, e ciò alla fine d'ogni trimestre, non si potrebbe certo ottenere al dì d'oggi così facilmente altrove nè anco per somme cospicue non che per la piccolissima d'un fiorino. La Società dunque ha offerto al povero tutto quello che poteva offrirgli.

La Cassa di Risparmio di Parigi, che pagava da principio il 5 per cento paga ora anch'essa il 4; La Cassa di Risparmio di Napoli paga invece il 3 per cento, lo paga sopra i soli ducati intieri (fiorini tre) e capitalizza i frutti solamente alla fine dell'anno: Le Casse di Parigi e di Milano capitalizzano ogni 6 mesi. Così la Cassa di Firenze è adesso quella che offre nel suo complesso maggiori vantaggi ai depositanti.

Non si perda mai di vista, che il vantaggio principale procurato da una Cassa di Risparmio alle persone che vivono sulle loro braccia, non consiste nei frutti accordati ai depositi: il bene principale che il povero ne ritrae, è quello di essere così eccitato a risparmiare, e di poter mettere i suoi risparmj in sicuro. Il lavorante deve fabbricare da se medesimo la sua fortuna: lavorare e conservare i frutti del suo lavoro sono i due grandi mezzi che la Provvidenza gli ha assegnati per procurare a se me-

desimo ed alla sua famiglia un costante sostentamento, e sono insieme due grandi mezzi per lui di acquistare e di accrescere quelle buone qualità morali, che Dio non vuol mai disgiunte dal nostro materiale ben essere. L'occupazione tien lontano da' vizj; e non v'è cosa che stimoli maggiormente ad occuparsi, che maggiormente aguzzi l'ingegno, faccia nascere pensieri assennati, dia calma allo spirito, affezioni alla famiglia e alla patria e consigli un'onesta condotta, quanto il sapere che si ha un qualche capitale, con che soccorrere a nostri bisogni, capitale che può essere accresciuto con l'industria e l'onoratezza, che può essere diminuito e distrutto con la trascuraggine e l'immoralità.

Il grande il salutare soccorso che dà la Cassa di Risparmio all'uomo senza fortune, è dunque quello di spronarlo e d'ajutarlo a creare un capitale, facendo e conservando i proprj risparmj. Nelle sue mani sparirebbero appena nati; egli non s'invoglierebbe a farne de'nuovi, non formerebbe mai con essi quella riserva per l'avvenire che lo inalza al grado di proprietario. La Cassa di Risparmio gli toglie questo pericolo, gli crea e gli salva la sua proprietà, la qualità essenziale d'una Cassa di Risparmio è quella dunque di *conservare* i depositi; con questo solo, ella è la tutrice del popolo. (1)

(1) Abbiamo in Firenze una prova del bene che può produrre un mero luogo di depositi pei risparmj, un semplice *salva-danajo*. Il fatto che vogliamo qui riferire prova insieme come il popolo trova da se stesso le prima idea delle istituzioni per lui salutari, quando egli unisce la buona condotta morale all'industria ed all'attività. E' molto tempo che esiste nella nostra Città una specie di Cassa di Risparmio presso di un cieco, il quale ha ispirato una gran fiducia e per la sua onoratezza e perchè attesa la sua povertà, non può esser creduto possessore di grossa somma ne perciò è in pericolo d'esser derubato.

Parecchi botteganti e altre persone che vivono alla giornata, hanno avuto il buono spirito di mettere, settimana per settimana, qualche cosa da parte, e di pensare che i loro risparmj non sarebbero sicuri nelle loro proprie mani. Gli hanno dunque consegnati al cieco, loro depositario, per ripigliarli in caso di bisogno.



Tuttavia l'aumento che i depositi vanno acquistando pel frutto che si accorda e pel frutto del frutto, non è disprezzabile. Questo vantaggio è ben piccolo se i depositi si ritirano presto, e si fanno di rado; ma dove i depositi successivi siano costanti, e non si tocchino per un notabile tempo, il vantaggio è sensibilissimo. Acciocchè ognuno possa convincersene sono qui pubblicate alcune tabelle nelle quali si può conoscere 1.° L'aumento progressivo (alla fine di ogni trimestre) di mezzo e di un fiorino depositati alla Cassa di Risparmio costantemente ogni settimana pel corso di venti anni quanto al mezzo fiorino e di anni 19 per un fiorino e non riscossi, 2.° L'aumento progressivo di 20 fiorini depositati una sola volta alla Cassa e non toccati pel corso di 20 anni. Si vedrà di qui che in questo corso di tempo l'accrescimento prodotto dai frutti e dai frutti de' frutti è di fiorini 270. e quattrini 29. nel caso di un costante deposito settimanale di mezzo fiorino; e di fiorini 481. e quattrini 87. quando il deposito sia di un fiorino; come i fiorini 20. depositati una volta tanto, si accrescono alla fine dei 20 anni di fiorini 23. e quattrini 76. divenendo in tutto fiorini 43. e quattrini 76.

Ma si vedrà altresì che per le prime settimane, e pei primi trimestri l'aumento è ben piccolo o nullo, sia perchè i frutti non riscossi non ritirano un nuovo frutto finchè non giungano ad un fiorino intiero; sia perchè i frutti non sono apprezzati, nè portati in conto, finchè non giungono in ogni partita individuale alla somma d' un quat-

Il cieco faceva de loro medesimi segnare in un suo registro i depositi a lui fatti o da lui ritirati, e non esigeva nulla di ricompensa. Tutti però gli davano qualche segno della loro gratitudine. Se invece di ripagliare il denaro, avessero voluto impiegarlo nell acquisto di qualche mobile, per esempio d'una posata d'argento, il cieco stesso s'incaricava volentieri di comprarla per loro. Si cita qualche centinajo di persone, che hanno profittato degli ajuti di questo cieco rispettabile. Un tal fatto non ordinario merita esser registrato a lode del nostro popolo.

trino, la più piccola e perciò la prima moneta reale che esista e con cui possano esser pagati. In conseguenza pel primo trimestre di tutti i depositi settimanali di fiorini uno, non v'è che il primo che tiri frutto, perchè solamente il primo ha soggiornato tanto nella Cassa da produrre un quattrino di frutto: gli altri han prodotto pel primo trimestre delle frazioni o rotti non rappresentati da nessuna moneta esistente, e non potran fruttare de' quattrini interi che nel trimestre o trimestri successivi. Di qui viene che chi risparmia, ha tutto l'interesse di depositare alla Cassa i suoi risparmj più presto che può, e di ritenerveli più tempo che può. Queste due condizioni possono sole assicurargli un aumento notabile de' suoi risparmj, e la Società le ha avute appunto di mira nell' adottare la disposizione che fossero trascurate nei conti le frazioni minori di un quattrino: disposizione richiesta d'altronde dalla necessità di semplificare più che si può la scrittura, destinata a calcolare partite tanto piccole e sì moltiplicate; disposizione grandemente ricompensata da altre condizioni estremamente favorevoli pel povero offerte dalla Cassa di Firenze.

Come già si è accennato, i depositi d'una medesima persona, cessano d'essere fruttiferi, quando riuniti insieme passano la somma di fiorini mille. Seguitano però in questo caso ad esser fruttiferi i mille fiorini anteriori, e i loro frutti non riscossi, finchè il credito totale d'un depositante non oltrepassi in tutto fiorini 5000. Da quel punto in poi la Cassa non paga più frutto alcuno. Queste due limitazioni sono state consigliate dallo scopo medesimo della Società. Ella, com'è già stato osservato, voleva stimolare e premiare l'industria delle persone o povere o meno agiate, non voleva incoraggire le speculazioni dei capitalisti. Ha posto dunque in opera tutti i mezzi per allettare le prime, e per allontanare i secondi, promettendo

ciò solo che può essere a quelle d'un vero vantaggio senza offrire a questi nessuna lusinga. Che se fra coloro che la Società ha inteso di beneficare, uno arrivi ad accumulare 5000 fiorini o egli avrà così bastantemente provveduto ai proprj bisogni, o troverà senza l'ajuto della Cassa di Risparmio, come impiegare ed accrescere questo suo capitale. La mira della Società è di dar vita e maggior valore ai piccoli risparmj di chi non ha ancora nulla da parte, e non è ancora ammaestrato alla previdenza e all'economia. Con uno scudo se ne fanno facilmente due: la difficoltà è di fare il primo; e ad aiutare il povero a vincere questa difficoltà è diretta appunto la Cassa di Risparmio.

§ III.

Modo da tenersi dai Depositanti.

Uno che voglia depositare i suoi avanzi alla Cassa di Risparmio deve portarsi la Domenica mattina dalle ore 10 alle 2 nel Locale accordato dalla Munificenza Sovrana nelle Sale terrene del già Palazzo Riccardi in Via Larga. Là egli si presenterà al Provveditore, e gli esporrà la sua domanda. Se si tratta d'un primo deposito, il Provveditore consegnerà al depositante un *Libretto di credito* che questi pagherà al prezzo fisso di quattrini 9. Quando il depositante già possegga questo Libretto per depositi fatti altre volte, dovrà esibirlo al Provveditore, che vi apporrà la sua firma (*Vedi le istruzioni agli Impiegati articolo Provveditore*) Allora col Libretto segnato dal Provveditore, si presenterà al Ragioniere, perchè questi lo firmi; e passerà poi dal Cassiere, che riceverà il deposito e renderà al depositante il suo Libretto dopo averlo esso mede-

simo sottoscritto. Così per ogni deposito fatto alla Cassa, saranno al Libretto del depositante apposte tre firme.

Quando invece di depositare, si voglia ritirare tutto, o in parte il proprio credito, ma non però più di 10 fiorini, bisogna presentarsi alla Cassa il venerdì dalle ore 9 alle 1 pomeridiana; egualmente far capo al Provveditore col proprio Libretto, perchè egli lo sottoscriva nel luogo a ciò assegnato, ricevere da lui un *Mandato d' Uscita*; passare col Libretto e col Mandato dal Ragioniere che segnerà l'uno e l'altro, e poi a riscuotere dal Cassiere, il quale pagherà nell'istante la somma domandata. Se chi ritira il danaro sa scrivere, farà la ricevuta appiè del Mandato e non sapendo scrivere il Cassiere noterà questa circostanza nel luogo ove dovrebbe trovarsi la firma; e quanto al Libretto, o si ripiglierà, dopo che il Cassiere l'abbia anch'egli risegnato, se il credito è stato riscosso solamente in parte, o si lascerà al Cassiere, se il credito è stato saldato: senza la qual restituzione del Libretto il pagamento intiero del credito non sarebbe fatto dalla Cassa; come non sarebbe fatto nessun pagamento parziale senza esibire e far segnare il Libretto medesimo.

Che se la somma che si vuole riscuotere supera i dieci fiorini, se ne farà medesimamente la domanda al Provveditore nello stesso giorno di Venerdì; o il Provveditore piglierà ricordo di una tale disdetta. Quindici giorni dopo si anderà per riscuotere osservando il medesimo modo che si è indicato per le riscossioni minori.

Quello, di cui ciascuno si deve fare una speciale premura, è la conservazione del loro libretto di *Dare e Avere*; perchè da un canto non può egli medesimo ne riscuotere il suo credito, nè far depositi nuovi senza esibire il libretto; e dall'altro canto potrebbe un altro con questo libretto alla mano riscuotere il di lui credito contro la sua volontà, essendo questo libretto una specie di *pagherò*, che si considera appartenere a chi lo presenta, quando non vi siano

fondati motivi di sospettare il contrario. Lo custodiscano dunque tutti gelosamente, si rammentino di portarlo seco quando vanno alla Cassa per depositare o per riscuotere; volendo mandare altri in loro vece, lo consegnino a persone sicure e di loro piena fiducia; e quando avvenisse loro di smarrirlo, o che lor fosse carpito, ne avvisino subito il Provveditore della Cassa il primo giorno in cui sarà aperta, affinchè siano presi i necessarj e congrui provvedimenti per porre in salvo possibilmente il loro credito e per procedere alla consegna di un nuovo libretto nel quale però non potrà esser riportato il vecchio conto finchè non sia provata legalmente la distruzione del libretto primitivo, onde non esporre a doppio pagamento la Cassa, la quale per altro conserverà sempre il suo debito (osservate le condizioni stabilite nel § VII. del Manifesto dei 23. Aprile 1829.) a favore di chi sarà di ragione

Sappia ciascuno per sua norma che il credito d'ogni depositante può essere volontariamente ceduto ad altri, e basta per questa cessione la semplice consegna del libretto senza bisogno di girc o dichiarazioni dovendosi, come già si è notato, considerare il libretto per un *Pagherò* in favore di chi lo presenta.

Questo sistema estende i benefizj della Cassa di Risparmio anche alle persone lontane le quali senza muoversi dal loro paese, possono per mezzo di un loro incaricato ricorrere alla Cassa di Firenze. È sperabile anzi che qualche onesta e caritatevole persona, in cui i poveri abbiano un'intiera fiducia, si stabilisca nei diversi luoghi di provincia come un mediatore fra la Cassa di Risparmio e i poveri del suo paese, incaricandosi di ricevere i loro depositi per mandarli a Firenze, e di ritirarli di qui per renderli a loro. Sarà questo un supplemento alle Casse affigliate, di cui parla l'Art. XX. del Manifesto, in tutti quei casi in cui tali Casse provinciali non potessero stabilirsi, o sarà almeno un preparativo

alla loro introduzione nei luoghi dove si potranno in seguito fondare. E la Società accoglierà sempre di buon grado le richieste che le potessero esser fatte su questo proposito; riservandosi di determinare a seconda delle circostanze quella particolar forma di affigliazioni che potrà esser più opportuna, e di dar perciò nei casi individuali quelle istruzioni ch' Ella ha promesso, e che sarebbe impossibile di prescrivere anticipatamente in un modo generale ed assoluto. Tocca dunque alle persone benestanti e bene intenzionate delle diverse Città e Terre della Toscana ad intendersi tra loro, e a presentare al Consiglio d' Amministrazione quel progetto che paja loro più adattato alle circostanze, del luogo, e che ispiri nel tempo medesimo la dovuta fiducia ai Depositanti e alla Società; e il Consiglio coopererà dal suo canto con tutto lo zelo alla fondazione e al buon ordinamento di queste Casse subalterne aggregate alla Cassa madre.

§ IV.

Sicurezza dei Depositi fatti alla Cassa di Risparmio o dei Crediti verso di essa.

I vantaggi che la Cassa di Risparmio porge alle classi meno agiate, sono troppo manifesti per la sola esposizione delle condizioni da lei offerte.

Questi vantaggi sono tanto più da apprezzarsi in quanto che essi sono immancabili.

Il primo pensiero della Società è stato appunto quello di assicurare i ricorrenti alla Cassa di Risparmio della fedele conservazione de' loro depositi e dell'esatta soddisfazione dei loro crediti; e si è studiata di procurare al pubblico tutte quelle garanzie materiali, che nonal terassero

il suo spirito, e che potessero conciliarsi col pronto andamento d'un'istituzione che non può essere vincolata senza pregiudizio delle sue moltiplici operazioni.

Queste cautele risultano dai Regolamenti e dalle Istruzioni qui annesse. Una dote di 6000. fiorini è messa fuori gratuitamente dai Socj per far fronte alle spese e agli scapiti. Questa dote e i primi 24000. fiorini di depositi saranno per la Reale Munificenza impiegati ad acquistare la rendita di 50. azioni tra quelle possedute dall' I. e R. Depositaria sulla R. Banca di Sconto: la qual rendita promette di esser tale da fornire un frutto cospicuo ai 30000. fiorini. L'eccesso di questo frutto riscosso dalla Cassa, sopra quello ch'Ella paga ai depositanti per 24000. fiorini come tutto intiero quello che spetta ai 6000. fiorini di dote, può (coperte le spese tutte e le perdite di Amministrazione,) procurare un avanzo, che sarà destinato, prima a far propria della Cassa la dote anticipata dai Socj, e poi ad aumentarla. La contribuzione di fiorini 60. imposta a ciascuno dei nuovi Socj che sottentrassero ai presenti, verrebbe anch'essa ad accrescere il patrimonio della Cassa di Risparmio, patrimonio che resterà per sua garanzia finchè ella sussista, e che sarà impiegato in opere di beneficenza quando la istituzione dovesse giammai soccombere.

I titoli rappresentanti il rinvestimento dei suddetti 30000. fiorini rimarranno in deposito presso il Cassiere della R. Zecca. E i documenti che costituiranno in appresso un credito qualunque della Società saranno depositati a tenore di quanto è disposto nell' Art. 22. Tit. V. del Regolamento della Società: e i Depositanti troveranno sempre presso la Cassa le opportune indicazioni per procurarsi volendo, la vista dei documenti autentici. Quanto al danaro contanta che necessariamente dovrà trovarsi in Cassa, ha la Società una prima mallevadoria nel deposito di fiorini 2000. fatto dal Cassiere; ne ha una più completa nella responsabilità assunta dal Direttore.

Compito il rinvestimento dei primi 24000. fiorini, l'impiego dei depositi ulteriori sarà a preferenza d'ogni altro concluso con Luoghi Pii e Comunità, talchè l'impresa stilo riesca evidentemente cauto.

L'organica costituzione della Società, la distribuzione delle incumbenze dei diversi uffizj, l'azione del Direttore sugli impiegati, quella del Consiglio sopra il Direttore, la continua vigilanza degli Ispettori, l'azione dell'intiera Società sopra tutti, principalmente il Sindacato annuo, non meno che cento altre minute cautele che appariscono dai Regolamenti e dalle Istruzioni per gl'Impiegati della Cassa, provano fin dove è giunta la cura di rimuovera anche la possibilità d'un disordine, e d'assicurarne in ogni caso l'istantanea riparazione. Prese tutte queste precauzioni la Società non conserva più alcun dubbio sul buon andamento dell'istituzione, e sulla religiosa osservanza delle promesse fatte ai depositanti: e forte di questa coscienza Ella si presenta francamente a tutte le classi per cui la Cassa di Risparmio è stata aperta, e reclama la loro intiera fiducia.

Ella depositaria dei frutti del sudore del povero, vuole in certa guisa amministrarli sotto i di lui proprj occhi. dopo avergli rivelate tutte le sue interne disposizioni, ella gli esporrà a mano a mano nell'annoo rendiconto le sue operazioni successive, la sua successiva situazione. Una pubblicità intiera e permanente, formerà dei depositanti alla Cassa di Risparmio, e della Società che l'ha istituita, una specie di consiglio di famiglia, in cui gli affari del povero saran trattati insieme con lui. Se una impreveduta combinazione di circostanze sfavorevoli venisse mai a diminuire i vantaggi di un tale impiego dei risparmj, la Società non tradirà le persone che si affidano a lei; Ella esporrà loro le cambiate circostanze, ed essi potranno o acconsentire a un benefizio minore, o ritirare i loro crediti. Ma le circostanze, speriamolo, non muteranno o muteran-

no in meglio. Un' istituzione sì utile che ha prosperato dovunque è stata introdotta, non ha bisogno che di esser fondata; ella si mantiene da sè. Chi l'ha benedetta altrove la benedirà ancora in Toscana „ *Il Dio della Carità stessa* (per usare delle nobili, e toccanti espressioni d'un Venerabile prelato che si è recato a vanto di divenir Membro della Società) (1) *il Dio della Carità stessa vorrà degnarsi di benedirne i progressi e di renderla durevole a gloria sua e sollievo dei poveri, ed a nostra consolazione.*

La Cassa di Risparmio di Parigi fondata nel Novembre 1818. non ebbe principj diversi da quella di Firenze. Una riunione di privati, conosciuti pel loro disinteresse e per la loro carità, e mille franchi di rendita per dote della Cassa: ecco tutto (2) E i depositi fatti alla Cassa di Parigi in quei due mesi che compierono il 1818, furono di 55000. franchi; nell'anno appresso erano più d'un milione; e alla fine del 1826. cioè in 8. anni circa, erano stati depositati più di 26. milioni, di cui quasi la metà veniva da servitori, operaj e contadini. Quante riflessioni sull'avvenire, quanti atti di virtù avranno preceduto ed accompagnato questi risparmj! Qual riforma di costumi, quanto riordinamento nelle famiglie avranno essi operato! Possa di qui a poco tempo vantarsi d'altrettanto la Cassa di Risparmio di Firenze. Possa il popolo Toscano, cominciando dall' esser economo, divenire viepiù industrioso, e virtuoso! Ecco la sola ricompensa che pei suoi sacrifizj e per le sue premure desidera ed aspetta la Società della Cassa di Risparmio.

(1) Lettera di Monsignor Vescovo di Massa al Presidente della Società del 14. Maggio 1829.

(2) I 6000. fiorini di dote fatta alla Cassa di Firenze potrebbero produrre una rendita poco minore. Fosse anco la rendita della metà, è sempre in proporzione tanto cospicua come quella di Parigi.

AUMENTO *progressivo dei seguenti Depositi fatti alla* CASSA DI RISPARMIO

DI UN MEZZO FIORINO DEPOSITATO TUTTE LE DOMENICHE PER ANNI 20								DI UN FIORINO DEPOSITATO TUTTE LE DOMENICHE PER ANNI 16(1)							
Anni	Trimestri	Depositi effettivi		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito		Anni	Trimestri	Depositi effettivi		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito	
		Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.			Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.
1	1	6	50	,,	,,	6	50	1	1	13	00	,,	01	13	01
	2	6	50	,,	06	13	06		2	13	00	,,	14	26	15
	3	6	50	,,	13	19	69		3	13	00	,,	27	39	42
	4	6	50	,,	19	26	38		4	13	00	,,	40	52	82
2	1	6	50	,,	26	33	14	2	1	13	00	,,	53	66	35
	2	6	50	,,	33	39	97		2	13	00	,,	67	80	02
	3	6	50	,,	39	46	86		3	13	00	,,	81	93	83
	4	6	50	,,	46	53	82		4	13	00	,,	94	107	77
3	1	6	50	,,	53	60	85	3	1	13	00	1	08	121	85
	2	6	50	,,	60	67	95		2	13	00	1	22	136	07
	3	6	50	,,	67	75	12		3	13	00	1	37	150	43
	4	6	50	,,	75	82	37		4	13	00	1	51	164	93
4	1	6	50	,,	82	89	69	4	1	13	00	1	65	179	60
	2	6	50	,,	89	97	08		2	13	00	1	80	194	40
	3	6	50	,,	97	104	57		3	13	00	1	95	209	35
	4	6	50	1	04	112	09		4	13	00	2	10	224	45
5	1	6	50	1	12	119	71	5	1	13	00	2	25	239	70
	2	6	50	1	19	127	40		2	13	00	2	40	255	10
	3	6	50	1	27	135	17		3	13	00	2	56	270	66
	4	6	50	1	35	143	02		4	13	00	2	71	286	37
6	1	6	50	1	43	150	95	6	1	13	00	2	87	302	24
	2	6	50	1	50	158	95		2	13	00	3	03	318	27
	3	6	50	1	58	167	03		3	13	00	3	19	334	46
	4	6	50	1	67	175	20		4	13	00	3	35	350	81
7	1	6	50	1	75	183	45	7	1	13	00	3	51	367	32
	2	6	50	1	83	191	78		2	13	00	3	68	384	00
	3	6	50	1	91	200	19		3	13	00	3	85	400	85
	4	6	50	2	00	206	69		4	13	00	4	01	417	86
6	1	6	50	2	08	217	27	6	1	13	00	4	18	435	04
	2	6	50	2	17	225	94		2	13	00	4	36	451	40
	3	6	50	2	25	234	69		3	13	00	4	53	469	93
	4	6	50	2	34	243	53		4	13	00	4	70	487	63
Segue F.		208	00	35	53			Segue F.		416	00	71	63		

AUMENTO DI UN MEZZO FIORINO DEPOSITATO TUTTE LE DOMENICHE PER ANNI 20									AUMENTO DI UN FIORINO DEPOSITATO TUTTE LE DOMENICHE PER ANNI 19								
Anni	Trimestri	Depositi effettivi		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito			Anni	Trimestri	Depositi effettivi		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito	
		Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.				Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.
Rip. F.		203	00	36	53				Rip. F.		416	00	71	63		
9	1	6	50	2	43	252	46		9	1	13	00	4	88	505	51
	2	6	50	2	52	261	48			2	13	00	5	06	523	57
	3	6	50	2	61	270	59			3	13	00	5	24	541	81
	4	6	50	2	70	279	79			4	13	00	5	42	560	23
10	1	6	50	2	79	289	03		10	1	13	00	5	61	578	84
	2	6	50	2	89	298	47			2	13	00	5	79	597	63
	3	6	50	2	98	307	95			3	13	00	5	98	616	81
	4	6	50	3	07	317	52			4	13	00	6	17	635	78
11	1	6	50	3	17	327	19		11	1	13	00	6	36	655	14
	2	6	50	3	27	336	96			2	13	00	6	56	674	70
	3	6	50	3	31	346	82			3	13	00	6	75	694	45
	4	6	50	3	46	356	78			4	13	00	6	95	714	40
12	1	6	50	3	56	366	84		12	1	13	00	7	15	734	55
	2	6	50	3	66	377	00			2	13	00	7	35	754	90
	3	6	50	3	77	387	27			3	13	00	7	55	775	45
	4	6	50	3	87	397	64			4	13	00	7	76	796	21
13	1	6	50	3	97	408	11		13	1	13	00	7	97	817	18
	2	6	50	4	08	418	69			2	13	00	8	18	838	36
	3	6	50	4	18	429	37			3	13	00	8	39	859	75
	4	6	50	4	29	440	16			4	13	00	8	60	881	35
14	1	6	50	4	40	451	06		14	1	13	00	8	82	903	17
	2	6	50	4	51	462	07			2	13	00	9	04	925	21
	3	6	50	4	62	473	19			3	13	00	9	26	947	47
	4	6	50	4	73	484	42			4	13	00	9	48	969	95
15	1	6	50	4	84	495	76		15	1	13	00	9	70	992	65
	2	6	50	4	95	507	21			2	13	00	9	93	1015	58
	3	6	50	5	07	518	78			3	13	00	10	16	1038	74
	4	6	50	5	18	530	46			4	13	00	10	39	1062	13
16	1	6	50	5	30	542	26		16	1	13	00	10	63	1085	76
	2	6	50	5	42	554	18			2	13	00	10	86	1109	62
	3	6	50	5	54	566	22			3	13	00	11	10	1133	72
	4	6	50	5	66	578	38			4	13	00	11	34	1158	06
Segue F.		416	00	162	38				Segue F.		832	00	326	06		

AUMENTO DI UN MEZZO FIORINO

DEPOSITATO TUTTE LE DOMENICHE PER ANNI 20

Anni	Trimestri	Depositi effettivi Fior.	Q.	Frutti e Frutti de' Frutti Fior.	Q.	Totale del Credito Fior.	Q.
Rip.	F.	416	00	162	38		
17	1	6	50	5	79	590	66
	2	6	50	5	92	603	08
	3	6	50	6	03	615	59
	4	6	50	6	15	628	24
18	1	6	50	6	28	641	02
	2	6	50	6	41	653	93
	3	6	50	6	53	666	96
	4	6	50	6	66	680	12
19	1	6	50	6	80	693	42
	2	6	50	6	93	706	85
	3	6	50	7	06	720	41
	4	6	50	7	20	734	11
20	1	6	40	7	34	747	95
	2	6	50	7	47	761	92
	3	6	50	7	61	776	03
	4	6	50	7	76	790	29
Totale		520	00	270	29	790	29

AUMENTO DI UN FIORINO

DEPOSITATO TUTTE LE DOMENICHE PER ANNI 19

Anni	Trimestri	Depositi effettivi Fior.	Q.	Frutti e Frutti de' Frutti Fior.	Q	Totale del Credito Fior.	Q.
Rip.	F.	832	00	326	06		
17	1	13	00	11	59	1182	65
	2	13	00	11	83	1207	48
	3	13	00	12	08	1232	56
	4	13	00	12	33	1257	89
18	1	13	00	12	58	1283	47
	2	13	00	12	84	1309	31
	3	13	00	13	10	1335	41
	4	13	00	13	36	1361	77
19	1	13	00	13	62	1388	39
	2	13	00	13	89	1415	28
	3	13	00	14	16	1442	44
	4	13	00	14	43	1469	87
Totale		988	00	481	87	1469	87

(1) Il Calcolo non è condotto oltre 19 anni, perchè i depositi settimanali d'un fiorino oltrepasserebbero nel primo trimestre del ventesimo anno le somme di fiorini mille, limite dei depositi fruttiferi (Manifesto Art. VII.)

AUMENTO *progressivo di venti Fiorini depositati una sola volta e non toccati pel corso di* 20 *anni.*

Anni	Trimestri	Deposito effettivo		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito		Anni	Trimestri	Deposito effettivo		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito	
		Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.			Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.
								Rip. F.		20	00	7	34		
1	1	20	00	,,	20	20	20	9	1	,,	,,	,,	27	27	61
	2	,,	,,	,,	20	20	40		2	,,	,,	,,	27	27	88
	3	,,	,,	,,	20	20	60		3	,,	,,	,,	27	28	15
	4	,,	,,	,,	20	20	80		4	,,	,,	,,	28	28	43
2	1	,,	,,	,,	20	21	00	10	1	,,	,,	,,	28	28	71
	2	,,	,,	,,	21	21	21		2	,,	,,	,,	28	28	99
	3	,,	,,	,,	21	21	42		3	,,	,,	,,	28	29	27
	4	,,	,,	,,	21	21	63		4	,,	,,	,,	29	29	56
3	1	,,	,,	,,	21	21	84	11	1	,,	,,	,,	29	29	85
	2	,,	,,	,,	21	22	05		2	,,	,,	,,	29	30	14
	3	,,	,,	,,	22	22	27		3	,,	,,	,,	30	30	44
	4	,,	,,	,,	22	22	49		4	,,	,,	,,	30	30	74
4	1	,,	,,	,,	22	22	71	12	1	,,	,,	,,	30	31	04
	2	,,	,,	,,	22	22	93		2	,,	,,	,,	31	31	35
	3	,,	,,	,,	22	23	15		3	,,	,,	,,	31	31	66
	4	,,	,,	,,	23	23	38		4	,,	,,	,,	31	31	97
5	1	,,	,,	,,	23	23	61	13	1	,,	,,	,,	31	32	28
	2	,,	,,	,,	23	23	84		2	,,	,,	,,	32	32	60
	3	,,	,,	,,	23	24	07		3	,,	,,	,,	32	32	92
	4	,,	,,	,,	24	24	31		4	,,	,,	,,	32	33	24
6	1	,,	,,	,,	24	24	55	14	1	,,	,,	,,	33	33	57
	2	,,	,,	,,	24	24	79		2	,,	,,	,,	33	33	90
	3	,,	,,	,,	24	25	03		3	,,	,,	,,	33	34	23
	4	,,	,,	,,	25	25	28		4	,,	,,	,,	34	34	57
7	1	,,	,,	,,	25	25	53	15	1	,,	,,	,,	34	34	91
	2	,,	,,	,,	25	25	78		2	,,	,,	,,	34	35	25
	3	,,	,,	,,	25	26	03		3	,,	,,	,,	35	35	60
	4	,,	,,	,,	26	26	29		4	,,	,,	,,	35	35	95
8	1	,,	,,	,,	26	26	55	16	1	,,	,,	,,	35	36	30
	2	,,	,,	,,	26	26	81		2	,,	,,	,,	36	36	66
	3	,,	,,	,,	26	27	07		3	,,	,,	,,	36	37	02
	4	,,	,,	,,	27	27	34		4	,,	,,	,,	37	37	39
Segue F.		20	00	7	34			Segue F.		20	00	17	39		

Anni	Trimestri	Deposito effettivo		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito		Anni	Trimestri	Deposito effettivo		Frutti e Frutti de' Frutti		Totale del Credito	
		Fior.	Q.	Fior.	Q.	Fior.	Q.			Fior.	Q.	Fior.	Q	Fior	Q.
Rip.	F.	20	00	17	39			Rip.	F.	20	00	20	45		
17	1	»	»	»	37	37	76	19	1	»	»	»	40	40	85
	2	»	»	»	37	38	13		2	»	»	»	40	41	25
	3	»	»	»	38	38	51		3	»	»	»	41	41	66
	4	»	»	»	38	38	89		4	»	»	»	41	42	07
18	1	»	»	»	38	39	27	20	1	»	»	»	42	42	49
	2	»	»	»	39	39	65		2	»	»	»	42	42	91
	3	»	»	»	39	40	05		3	»	»	»	42	43	33
	4	»	»	»	40	40	45		4	»	»	»	43	43	76
Segue	F.	20	00	20	45			Totale		20	00	23	76	43	76